



VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI ASSOCIATI

Oggi 28/07/2021, alle ore 20.45, presso la sede sociale, si è riunita in prima convocazione l'assemblea straordinaria degli associati dell'associazione, come in intestazione, per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno:

- 1) Recezione modifiche statutarie richieste dal Registro APS Regione Veneto**
- 2) Varie ed eventuali;**

Sono presenti i membri del Consiglio direttivo nelle persone: Presidente Claudio Dametto, Vice-presidente Luciana Milani e 4 Consiglieri nonché un numero sufficiente di associati.

Il Presidente Claudio Dametto, constatata la presenza di un numero adeguato di associati; che sono mantenute le distanze di sicurezza e rispettate le misure per il contenimento del contagio covid-19, dichiara l'assemblea validamente costituita in prima convocazione ed atta a deliberare sull'ordine del giorno. L'assemblea chiama a svolgere l'incarico di Segretario il Sig. Andrea Boesso, che presente accetta.

1) Recezione modifiche statutarie Richieste dal Registro APS Regione Veneto

Il Presidente comunica che l'associazione è stata iscritta nel Registro Aps con n. PS/TV0320, ma è stato richiesto di apportare delle modifiche alla carta statutaria. Viene quindi proposto di modificare nel seguente modo:

- Art.5: al comma 4 viene eliminata la frase "allestire e gestire punti di ristoro e attività similari"
- Art.5: al comma 4 viene eliminata la frase "effettuare occasionalmente raccolte pubbliche di fondi", poiché trattasi di ripetizione
- Art.6: viene eliminato il Comma 2 e i commi 3-4-5-6-7-8-9 diventano rispettivamente i commi 2-3-4-5-6-7-8.
- Art.7: al comma 2 viene eliminato "(se maggiorenni)" e "maggiorenni e"; viene eliminato il comma 3 e il comma 4; il comma 5 diventa il comma 3 e le parole "si impegnano a" vengono sostituite da "hanno l'obbligo di".
- Art.11: al comma 10 viene eliminata la frase "Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni."
- Art. 21: viene eliminato il secondo comma.
- Art. 33: al comma 4 viene eliminata la parola "seguenti" e viene eliminato il testo successivo a "negli artt. 148, comma 8 del Tuir e 4, comma 7 del DPR 633/72."

- Viene proposto di sistemare la numerazione degli articoli:

gli articoli 5-bis, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15-bis, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 diventano rispettivamente gli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35.

Viene quindi aperta la discussione. Successivamente viene aperta la votazione per alzata di mano.

Delibera

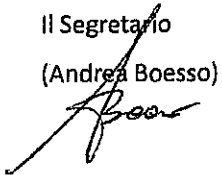
L'assemblea approva all'unanimità le modifiche statutarie.

2. Varie ed eventuali

Non essendoci altro da deliberare, l'Assemblea termina alle ore 21.35 previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

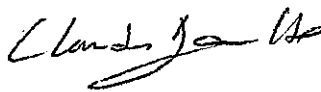
Il Segretario

(Andrea Boesso)



Il Presidente

(Claudio Dametto)



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 1 – Denominazione e sede

1. E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato "DUE MULINI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE" (in breve "Due Mulini APS") in forma di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'acronimo APS o la locuzione "associazione di promozione sociale" potranno essere inseriti/e nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.

2. L'associazione ha sede in via marsala 1/A, Castelfranco Veneto (TV).

3. L'associazione ha facoltà di istituire sedi secondarie e di svolgere le proprie attività anche al di fuori della sede sociale, l'eventuale trasferimento di sede, deliberato dall'Assemblea degli associati, così come l'apertura di unità locali, sedi secondari ed altri luoghi di esercizio dell'attività, non costituiranno modifica del presente Statuto, fermo restando l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti nei termini di legge.

4. L'associazione pur mantenendo la propria autonomia patrimoniale ed organizzativa può aderire ed affiliarsi ad altre organizzazioni, enti federazioni ed associazioni operanti in Italia e all'Estero, ed eventualmente adottarne la tessera come tessera associativa.

5. L'Associazione intende operare nel territorio della Regione Veneto.

Art. 2 – Statuto

1. L'associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del D.Lgs. 117/17 e s.m.l., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

2. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 3 - Efficacia dello statuto

1. Lo statuto vincola alla sua osservanza tutti gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

Art. 4 - Interpretazione dello statuto

1. Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Art. 5 – Finalità e Attività

1. L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'Associazione si pone come obiettivo di migliorare le condizioni e la vivibilità del cittadino di ogni ceto sociale e di ogni condizione psicofisica ed economica attraverso lo svolgimento di attività socialmente utili col fine di coordinare e promuovere l'aggregazione e la socializzazione, riabilitare e assistere gli individui, con particolare sensibilità verso le persone con disabilità e le fasce più deboli della società, dando loro dignità esistenziale e sociale. Rientrano tra gli scopi dell'associazione anche la beneficenza, sia diretta sia indiretta

2. Le attività che l'associazione si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso

3. Per perseguire il suo scopo l'associazione si impegna a:

- onorare i diritti della persona che è intesa e valorizzata nei suoi molteplici aspetti;

- sviluppare le capacità intellettuali, fisiche, culturali, artistiche, manuali ed in genere tutte quelle che si riterranno utili e proficue per il perseguimento diretto dell'oggetto sociale;

- sviluppare ed arricchire la personalità umana in tutte le sue espressioni e la rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono l'attuazione dei principi di libertà, di uguaglianza, di pari dignità sociale e di pari opportunità, favorendo l'esercizio del diritto alla salute, alla tutela sociale, all'istruzione, alla cultura, alla formazione nonché alla valorizzazione delle attitudini e delle capacità professionali;

- aggregare i cittadini per problemi riguardanti la vita civile, sociale e culturale nonché alimentare e migliorare il senso civico e la sensibilità verso il prossimo;

- favorire lo scambio di idee e di solidarietà;

- promuovere una nuova cultura nei confronti della disabilità, della diversità e del disagio in generale, con particolare interesse verso le disabilità motorie, psicologiche, connesse dall'avanzamento dell'età, alla diversità culturale o al difficile ambiente familiare.

- promuovere la conoscenza di ogni cultura ed etnia attraverso condivisione e scambi socio-culturali;

- attuare l'inserimento e l'integrazione sociale delle persone emarginate dalla società;

- tutelare e valorizzare il patrimonio storico, artistico, ambientale e le tradizioni locali.

4. A tale fine, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'associazione potrà

- realizzare, partecipare, coordinare e/o promuovere iniziative, manifestazioni, corsi e attività di carattere culturale, e ricreativo o comunque in diretta o indiretta attuazione dello scopo sociale, anche tramite altre associazioni o enti di ogni genere;

- organizzare attività ricreative per impegnare proficuamente il tempo libero, attraverso: sport, cultura, arte, spettacolo, fotografia, orticultura, floricultura, attività artigianali; anche attraverso la gestione di spazi ricreativi (ludoteche, cinema, teatri, ecc...)

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

- produrre servizi di assistenza agli anziani, disabili e ai disagiati, in tutte le forme in cui gli stessi possono essere svolti;
 - attuare servizi di sostegno alle famiglie, anche attraverso centri estivi, viaggi o animazione in generale.
 - investire in corsi di aggiornamento per migliorare sempre e costantemente la conoscenza degli associati, presso qualsiasi istruzione, professionista, insegnante, scuola, chiesa, anche all'estero, purché in allineamento agli scopi dell'ente.
 - supportare fattivamente chi versa in situazioni di bisogno e difficoltà
 - organizzare incontri, dibattiti, congressi, convegni, seminari, workshop, campi di lavoro ed ogni altra attività di incontro utile al perseguimento degli scopi sociali;
 - svolgere, promuovere attività di ricerca, documentazione, informazione, anche tramite l'istituzione di borse di studio;
 - promuovere attività e manifestazioni di qualsiasi genere volte a mettere a conoscenza la collettività delle attività dell'Associazione e di raccogliere nuovi iscritti, realizzare opuscoli, cataloghi ed ogni forma di propaganda stampata e non o comunque visiva, sempre per il medesimo scopo.
 - esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento.
 - somministrare agli associati alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità, compiere tutti gli atti necessari e concludere ogni operazione di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria, nessuna esclusa, realizzare pubblicazioni anche periodiche, legate alle finalità associative;
 - attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con soggetti Pubblici, privati per gestire direttamente impianti, attrezzature e spazi in genere, sia propri che di terzi, al fine del raggiungimento dello scopo sociale;
 - porre in essere tutte le operazioni ritenute necessarie e strumentali al raggiungimento dello scopo sociale;
 - gestire spazi, chiusi e all'aperto, al fine di promuovere il perseguimento degli scopi sociali.
5. L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi e altre iniziative a scopo benefico, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017.
6. Alla realizzazione delle attività sociali potranno partecipare anche gli associati, iscritti e partecipanti di altre associazioni collegate e/o collaboranti, previo accordo con le stesse sul contenuti e modalità di svolgimento delle iniziative nonché i terzi. Nell'ambito delle proprie attività l'Associazione potrà collaborare con altre associazioni, istituzioni, enti pubblici e privati e/o terzi in genere al fine del perseguimento delle proprie finalità. La stessa potrà, inoltre, porre in essere qualsiasi altra iniziativa ritenuta utile per il raggiungimento degli scopi sociali sopra descritti nel rispetto della legalità e delle disposizioni normative che disciplinano i luoghi nei quali essa si troverà ad operare il tutto nella convinzione che attraverso la cultura e la socializzazione si possa migliorare la vita degli associati e della collettività.
7. L'Associazione per il raggiungimento dei scopi sociali si potrà avvalere di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri associati, degli associati di altre associazioni ed enti con i quali siano in corso progetti di collaborazione nonché di volontari non associati; su decisione dell'Organo di Amministrazione, è ammesso il ricorso a forme di lavoro retribuito subordinato ed autonomo, prestato anche da parte degli associati, nonché la collaborazione con professionisti; e potrà erogare compensi e rimborsi qualora la legislazione lo permetta.
8. L'associazione potrà svolgere attività di natura commerciale compatibilmente con la forma giuridica assunta e i propri scopi sociali.
9. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

Art. 6 - Durata

La durata dell'Associazione è illimitata. La stessa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea Straordinaria.

Art. 7 - Ammissione

1. Sono associati dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.
2. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.
3. Gli associati sono tutti coloro che condividono, contribuiscono e partecipano alle attività sociali, previa iscrizione alla stessa Associazione ed in regola con il versamento della quota sociale.
4. Possono far parte dell'Associazione, in qualità di associati, solo coloro che ne facciano richiesta scritta rivolta all'Organo di Amministrazione, anche mediante apposito modulo redatto dallo stesso. L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, viene espressamente esclusa la categoria di associati temporanei, sia nel rapporto associativo medesimo che nei diritti e doveri che ne derivano, fermo restando il diritto di recesso.
5. La validità della qualità di associato, efficacemente conseguita all'atto di presentazione dalla domanda di ammissione, è confermata con l'accoglimento della domanda stessa da parte dell'Organo di Amministrazione o da soggetto delegato da quest'ultimo, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione, comunicata all'interessato, anche verbalmente, e seguita dall'iscrizione sul libro degli associati, dà diritto immediato alla qualifica di "associato".
6. In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.
7. In caso di domanda di ammissione presentata da minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
8. La quota o contributo associativo, uguale per tutti gli associati, viene stabilita dall'organo di Amministrazione ed è intransmissibile, non rimborsabile, non rivalutabile e si considera a fondo perduto.

Art. 8 - Diritti e doveri degli associati

1. Tutti gli associati sono garantiti dal principio di uguaglianza, hanno pari diritti e doveri.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

2. Gli associati hanno il diritto di: - eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi; - contribuire alla realizzazione degli scopi sociali; - essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento; - frequentare la sede sociale nonché partecipare liberamente alle iniziative sociali, nel rispetto anche degli eventuali regolamenti stilati dall'Organo di Amministrazione; - prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee; - esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19; - votare in Assemblea se in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista; - denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore.
3. Gli associati hanno l'obbligo di versare puntualmente la quota associativa, eventuali quote aggiuntive per il pagamento di corrispettivi specifici, osservare lo Statuto, i Regolamenti, le delibere degli organi dell'Associazione e a non compiere atti contrari agli scopi sociali o comunque lesivi degli interessi e del prestigio del sodalizio.

Art. 9 - Volontario e attività di volontariato

1. Il volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.
3. L'attività di volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

Art. 10 - Perdita della qualifica di associato

1. La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
2. L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.
3. L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata, con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato, dall'Organo di Amministrazione con possibilità di appello, entro 30 giorni. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato e rettificata dall'Assemblea.
4. L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

Art. 11 - Gli organi sociali

1. Gli organi sociali sono: l'Assemblea degli associati, l'Organo di Amministrazione, il Presidente, l'Organo di Controllo, l'Organo di Revisione.

Art. 12 - L'Assemblea

1. L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. E' l'organo sovrano. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
2. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.
3. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.
4. L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo di avviso consegnato a mano, posta ordinaria, elettronica, fax, telegramma o altro mezzo di comunicazione opportuno ovvero spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.
5. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.
6. L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in altro luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
7. L'assemblea nomina un Segretario. Tale nomina non è necessaria se il verbalizzatore è un Notaio.
8. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
9. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano, acclamazione, scrutinio segreto o con modalità informatiche/telematiche stabilite dall'Organo di Amministrazione prima della votazione.
10. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
11. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.
12. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 13 - Compiti dell'Assemblea

1. L'assemblea tra i suoi compiti: determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione; approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto; nomina e revoca i componenti degli organi sociali; nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; rettifica sull'esclusione degli associati; delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto; approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione; delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Claryn-Mo

Art. 14 - Assemblea ordinaria

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.
2. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
3. E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
4. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Art. 15 - Assemblea straordinaria

1. L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno 2/3 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
2. L'assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

Art. 16 - Organo di amministrazione

1. L'organo di amministrazione governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
2. L'Organo di Amministrazione è composto da un minimo di tre a un massimo di sette membri eletti dall'Assemblea degli associati e scelti tra le persone fisiche associate. La scelta della composizione dell'organo amministrativo spetta esclusivamente all'assemblea.
3. Dura in carica per n. 4 anni e i suoi componenti possono essere rieletti.
4. L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
5. L'Organo di Amministrazione si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure ne sia fatta richiesta da almeno tre Consiglieri, anche senza formalità.
6. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.
7. L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea. In particolare, tra gli altri compiti: amministra l'associazione; attua le deliberazioni dell'assemblea; predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge; predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio; stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative; cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza; è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt; disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati; accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati, anche tramite suo delegato; fissa le date delle assemblee; redige gli eventuali Regolamenti; fissa l'importo della quota associativa; delega persona pertinente ad operare su conti correnti bancari e postali dell'Associazione.
8. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
9. Il presidente dell'associazione è il presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti dell'Organo di Amministrazione.
10. L'Organo di Amministrazione è composta da: Presidente, Vicepresidente, Segretario e/o Tesoriere, Consiglieri.

Art. 17 - Dimissioni

1. Qualora nel corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più Consiglieri, ma il numero dei rimanenti fosse comunque superiore o uguale a 5, l'Organo di Amministrazione, così composto rimane in carica fino alla fine del suo mandato o, a propria discrezione, potrà sostituire i mancanti con i primi dei non eletti.
2. Qualora nel corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più Consiglieri, ma il numero dei rimanenti fosse inferiore a 5, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell'Assemblea degli associati per surrogare i mancanti. I Consiglieri nominati in sostituzione resteranno in carica fino alla scadenza originaria dei Consiglieri sostituiti.
3. Se per qualsiasi motivo viene meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Organo di Amministrazione si intende decaduto ed occorre dar luogo alla sua integrale rielezione. In attesa delle nuove nomine, al Presidente uscente spetterà l'ordinaria amministrazione del sodalizio.

Art. 18 - Il Presidente

1. Il presidente è eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
2. Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.
3. Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.
4. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 19 - Organo di controllo

1. L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.
2. L'organo di controllo: vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

Handwritten signature and date: 12

attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

3. Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

4. Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 20 - Organo di Revisione legale dei conti

1. In alternativa a quanto stabilito all'art. 17, comma 3, è nominato l'Organo di Revisione legale dei conti nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 21 - Libri sociali

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati e degli aderenti tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

2. I libri possono essere tenuti nella forma che l'Organo di Amministrazione ritiene più adeguata, facendo attenzione a mantenerne l'idonea integrità.

3. I libri dell'Associazione, tenuti presso la sede dell'Ente, sono visibili, da qualunque associato che ne faccia motivata istanza, in regola con il versamento della quota associativa, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo amministrativo.

Art. 22 - Risorse economiche

1. Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da: quote associative; contributi pubblici e privati; donazioni e lasciti testamentari; rendite patrimoniali; attività di raccolta fondi; rimborsi da convenzioni; proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività dei Runt; ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e comunque compatibile con la propria natura e forma giuridica.

Art. 23 - I beni

1. I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

Art. 24 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 25 - Bilancio

1. Fatta eccezione per il primo anno di attività, gli esercizi dell'Associazione iniziano al 1 gennaio e chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio annuale di esercizio dell'associazione è redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

2. L'Organo di Amministrazione deve predisporre tempestivamente il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati che deve avvenire entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

3. Il Bilancio viene depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Art. 26 - Bilancio sociale

1. E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 27 - Convenzioni

2. Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'Organo di Amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Art. 28 - Personale retribuito

1. L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

2. I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

Art. 29 - Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari

1. Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Chiusura

Art. 30 - Responsabilità dell'associazione

1. Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

Art. 31 - Assicurazione dell'associazione

1. L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

Art. 32 - Devoluzione del Patrimonio

1. L'Assemblea, al termine della procedura liquidatoria, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio sociale ovvero sulle modalità di copertura dell'eventuale perdita.
2. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 33 - Clausola compromissoria

1. Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione e gli associati nonché tra gli associati stessi, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, all'esclusiva competenza di tre Probiviri, nominati dall'Assemblea degli associati con le stesse modalità dell'organo di Amministrazione. Essi giudicheranno "*pro bono et aequo*" senza formalità di procedura e il loro lodo sarà inappellabile. La nomina di tale organo non è obbligatoria, e nel caso in cui non fosse nominato si dovrà procedere con la sua nomina appena se ne ravvisi la necessità.

Art. 34 - Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 35 - Norma transitoria

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runtis medesimo.
2. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.
3. In attesa dell'operatività delle disposizioni fiscali contenute nel Titolo X del D.Lgs. 117/2017 e, pertanto, fino al periodo d'imposta successivo a quello di operatività del Runtis, oltre all'autorizzazione della Commissione europea, si considerano pienamente applicabili sotto il profilo fiscale e sostanziale le disposizioni del Tuir e del DPR 633/72 e in particolare gli artt. 143, comma 3, 144, commi 2, 5, 6, 148 e 149 del Tuir, art. 4, comma 4, del DPR 633/72 e della Legge 398/91.
4. Ai fini della fruizione dell'agevolazione in tema di de-commercializzazione dei corrispettivi specifici ex artt. 148, commi 3 e 5, del Tuir e 4, comma 4, del DPR 633/72 l'associazione, per il periodo transitorio di cui al comma 3 del presente articolo, recepisce nel proprio statuto, per la parte che non sia incompatibile con lo stesso e con le disposizioni del D.Lgs. 117/2017 le clausole contenute negli artt. 148, comma 8 del Tuir e 4, comma 7 del DPR 633/72.

Handwritten signature:
Clemente M.

AGENZIA DELLE ENTRATE - DPVI UT BASSANO DEL GRAPPA

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 2142
ATTO PRIVATO SERIE 3
STIPULATO IL 28/07/2021 REGISTRATO IL 12/08/2021
NUMERO ELENCO ATTI/PACCO 3002142

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE: 92039970261 DUE MULINI ASSOCIAZIONE DI PROMO
ID. TELEMATICO: T5G21L002142000PG

ATTO ESENTE

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO
N.ORD. COD.FISC.
1 - 92039970261

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI
N.ORD. Progr. DESCRIZIONE
1 001 - T000 ATTI O VERBALI VARI DI SOCIETA' DI OGNI TIPO E OGGETTO ETC.
VALORE DICHIARATO : 0,00
DANTI CAUSA SOGGETTI: 1

NOTE:
VERBALE CON STATUTO ADEGUAM TERZO SETTORE
SCILL